



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI

E PAESAGGIO

Servizio II

**CIRCOLARE N.**

*A* Soprintendenza Speciale Archeologia,  
Belle Arti e Paesaggio di Roma

Soprintendenze Archeologia, Belle  
Arti e Paesaggio

Parchi Archeologici

*Ep. c. a* Capo di Gabinetto

Segretario Generale

Capo dell'Ufficio Legislativo

Direzione Generale Musei

Direzione Generale Educazione e  
Ricerca

Istituto Centrale per il Catalogo e la  
Documentazione

Istituto Centrale per il Restauro

*Oggetto:* **Premio per i ritrovamenti (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 90, 91, 92, 93). Procedimento di attribuzione del premio.**

In attuazione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 16, comma 1 e comma 2, lett. f), del d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, questa Direzione Generale, nell'esercizio dei poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo alla stessa attribuiti nei confronti delle attività di competenza delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio e dei Parchi Archeologici di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 43 del medesimo d.P.C.M. n. 169 del 2019, ritiene opportuno procedere al riordino dell'*iter* procedimentale previsto dagli artt. 90, 91, 92 e 93 del



SERVIZIO II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723 4622/4720  
PEC: mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio2@beniculturali.it

d.lgs. n. 42 del 2004 (di seguito denominato anche “Codice”) in materia di attribuzione del premio per i ritrovamenti di beni di cui all’art. 10 del medesimo Codice, mediante il richiamo e/o l’aggiornamento di quanto già indicato nelle precedenti circolari adottate, coordinandole con i principi affermati nel tempo dalla giurisprudenza e fornendo indicazioni operative utili sia per i nuovi procedimenti che per quelli già in corso.

Ancorché la disciplina di cui ai predetti articoli del d.lgs. n. 42 del 2004 (da coordinare anche con gli artt. 88 e 89 e con l’art. 21 dello stesso Codice) sia in vigore, al netto delle modifiche normative intervenute, da oltre un secolo – almeno nella sua struttura di base (vedi art. 18 della legge 20 giugno 1909 n. 364 e art. 48 della legge 1° Giugno 1939, n. 1089) – si è tuttavia riscontrato che, in via interpretativa, attraverso i singoli procedimenti di prassi, sia stato necessario affrontare e risolvere numerosi e delicati aspetti critici emersi nel corso del tempo, tali da rendere ormai più che opportuno procedere, rispetto a quanto sinora indicato, a un ulteriore ausilio orientativo per l’attività demandata in materia agli istituti periferici interessati.

Pertanto, nella presente circolare – il cui contenuto è stato condiviso con l’Ufficio Legislativo – nel dare conto di taluni profili critici, tra quelli ritenuti di maggiore rilevanza, presentatisi nella recente attività istituzionale di competenza, si persegue la finalità di offrire univoche istruzioni di coordinamento per l’adozione, in ogni singola fattispecie concreta, delle soluzioni interpretative uniformi reputate più corrette in materia per il buon andamento dell’azione amministrativa.

Ciò premesso, si ritiene decisamente funzionale, oltre che doveroso, riproporre preliminarmente una breve ricognizione della disciplina di settore e delle istruzioni già diramate, accennando pure alle disposizioni normative che, in qualche modo, presentano dei riflessi significativi per la tematica trattata, pur non incidendo in via diretta sulla stessa.

## **1. RIFERIMENTI NORMATIVI E CIRCOLARI**

I riferimenti normativi principali sono costituiti, ovviamente, dagli artt. 90, 91, 92 e 93 del d.lgs. n. 42 del 2004, che, per pronta consultazione, sono di seguito trascritti nel testo attualmente vigente, come modificati, da ultimo, dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

### **Articolo 90**

#### **Scoperte fortuite**

*1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. (1)*

*2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.*

*3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.*

*4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.*

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. nnn), d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62.



## **Articolo 91**

### **Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate**

*1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del Codice civile.*

*2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). È nullo ogni patto contrario.*

## **Articolo 92**

### **Premio per i ritrovamenti**

*1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:*

*a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;*

*b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;(1)*

*c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.*

*2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.*

*3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.*

*4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

(1) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. ooo), d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

## **Articolo 93**

### **Determinazione del premio**

*1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.*

*2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.*

*3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.*

*4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.*



Ulteriori norme di riferimento del Codice, connesse alla materia dell'attribuzione del premio per i ritrovamenti, sono costituite da:

## **Articolo 88**

### **Attività di ricerca**

- 1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.*
- 2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.*
- 3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.*

## **Articolo 89**

### **Concessione di ricerca**

- 1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.*
- 2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.*
- 3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.*
- 4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.*
- 5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.*
- 6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.*

nonché inoltre:

## **Articolo 21**

### **Interventi soggetti ad autorizzazione**

- 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:*
  - a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;*
  - b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;*
  - c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;*
  - d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche*



SERVIZIO II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723 4622/4720  
PEC: mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio2@beniculturali.it

pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

Si richiamano inoltre qui di seguito le circolari in passato diramate dall'allora Ufficio Centrale competente pro tempore:

- a) **Circolare n. 16/87 Prot. 4815 del 19 giugno 1987** dell'allora Ufficio Centrale per i Beni Ambientali Architettonici Archeologici Artistici e Storici a firma del Prof. Francesco Sisinni;
- b) **Circolare n. 8911 del 26 luglio 1991** dell'allora Ufficio Centrale per i Beni Ambientali Architettonici Archeologici Artistici e Storici a firma del Prof. Francesco Sisinni, e relativi allegati;
- c) **Circolare n. 13800 del 23 dicembre 1991** dell'allora Ufficio Centrale per i Beni Ambientali Architettonici Archeologici Artistici e Storici a firma del Dott. Sante Serangeli, e relative nuove schede di valutazione;
- d) **Circolare n. 251 del 12 gennaio 1994** dell'allora Ufficio Centrale per i Beni Ambientali Architettonici Archeologici Artistici e Storici a firma del Prof. Francesco Sisinni, e relative schede di valutazione;
- e) **Circolare n. 21109 del 23 dicembre 1999** dell'allora Ufficio Centrale per i Beni Ambientali Architettonici Archeologici Artistici e Storici a firma del Dott. Mario Serio, con allegati criteri di valutazione di cui al Verbale n. 36 dell'11.06.1999 del Comitato di Settore per i Beni Archeologici del Consiglio Nazionale;
- f) **Nota n. 2612 del 16 novembre 2005** dell'allora Dipartimento Beni Culturali e Paesaggistici - Direzione Generale Beni Archeologici - Servizio I Patrimonio Archeologico - a firma del Dirigente Dott. Alessandro Bedini;
- g) **Circolare n. 2 (prot. 576) del 28 gennaio 2014** dell'allora Direzione Generale per le Antichità - Servizio III - a firma del Dott. Luigi Malnati (recante la necessità di rivalutazione secondo gli indici ISTAT delle stime di vecchia data).



Si segnala inoltre che il criterio di prassi, adottato in passato **per la determinazione del valore dei beni immobili oggetto di ritrovamento** (cfr. N. DEGRASSI, “Valutazioni di resti archeologici”, in *Antichità e Belle Arti*, anno VII, n. 9/10, settembre-ottobre 1983, basato sul costo di una muratura moderna di uguale cubatura a cui vengono applicati coefficienti relativi alla valutazione di diversi aspetti delle strutture archeologiche oggetto di stima) appare oggi superato a favore del seguente criterio:

- **Valore di ricostruzione riferito ai costi dei materiali e delle ricostruzioni attualmente impiegati nelle costruzioni civili, desunti dai prezzi regionali pubblicati, maggiorati del 30% (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 5 febbraio 2018, n. 709).** Tale criterio appare più adeguato ai fini della determinazione del valore dei beni immobili oggetto di ritrovamento e ha trovato recente conferma in giurisprudenza.

## 2. AMBITO SOGGETTIVO

L'articolo 92 del d.lgs. n. 42 del 2004, quanto alla delimitazione del perimetro inerente ai soggetti destinatari dell'attribuzione del premio di ritrovamento, individua i medesimi come segue:

- a) il “*proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento*”;
- b) il “*concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari*”;
- c) lo “*scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90*”.

Per incentivare la collaborazione del privato con la Pubblica Amministrazione, l'art. 92, comma 1, del Codice individua quindi tre categorie di soggetti che possono aspirare al premio e, cioè, il **proprietario** dell'immobile ove i beni sono stati rinvenuti (lett. a), il **concessionario** dell'attività di ricerca (lett. b) e lo **scopritore fortuito**, che abbia ottemperato agli obblighi di denuncia, conservazione e custodia delle cose ritrovate previsti dal precedente art. 90 (lett. c).

L'ipotesi in cui tali profili concorrono nello stesso soggetto è disciplinata dal secondo comma dell'art. 92, che prevede il riconoscimento di un premio al **proprietario-concessionario**, colui, cioè, che effettua i ritrovamenti su un immobile di sua proprietà nell'ambito di una ricerca debitamente autorizzata, oppure al **proprietario-scopritore** di beni culturali.

### A) Proprietario dell'immobile

Ciò premesso, nel corso del tempo si è **posta l'esigenza di perimetrare** esattamente l'ambito soggettivo dei proprietari del bene ove sia avvenuto il ritrovamento, che sono quindi da ritenersi legittimamente destinatari del premio.



Innanzitutto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato 7 maggio 2015 n. 2302), il proprietario del bene destinatario del beneficio non può identificarsi in un **ente pubblico territoriale** diverso dallo Stato: ciò soprattutto in quanto all'obbligo istituzionale di realizzare la tutela e la conservazione del patrimonio culturale partecipano anche gli enti pubblici territoriali, per i quali la finalità di renderne possibile la scoperta sul proprio territorio non può, all'evidenza, comportare per i medesimi alcun beneficio economico, se non attraverso la valorizzazione del bene rinvenuto, mediante la sua eventuale fruizione pubblica<sup>1</sup>.

Inoltre, secondo la più corretta interpretazione della norma, si ritiene altresì che non solo gli enti territoriali, ma anche **tutti gli altri enti pubblici** debbano essere esclusi dal possibile beneficio: ciò in quanto la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, sul presupposto dell'appartenenza allo Stato sin dall'origine delle cose rinvenute, ha più volte chiarito che il premio di rinvenimento non ha natura di corrispettivo per la perdita della proprietà, né di indennizzo per il depauperamento patrimoniale del proprietario, ma costituisce una remunerazione dell'attività collaborativa del proprietario al perseguimento di pubblici interessi (come la conservazione e l'incremento del patrimonio culturale della collettività) a incentivazione della messa a disposizione dell'autorità preposta alla tutela e alla valorizzazione dei beni: attività collaborativa alla quale tutti gli enti pubblici sono istituzionalmente obbligati e che non necessita, pertanto di specifica remunerazione mediante attribuzione del premio<sup>2</sup>.

A favore di tale conclusione milita anche la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha escluso le Università agrarie dalla categoria dei proprietari beneficiari del premio *de quo*. Il Giudice amministrativo ha infatti affermato che i beni gravati da usi civici devono essere assimilati ai beni demaniali, rilevando, nella proprietà collettiva di detti usi civici, funzione significativamente diversa da quella svolta dalla proprietà privata<sup>3</sup>, ed escludendone, di fatto, il godimento dei diritti dominicali derivanti dall'istituto dell'art. 92, comma 1, lett. a) del Codice.

**L'ambito soggettivo del “proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento” deve quindi essere riferito ai soli soggetti privati:** persone fisiche, persone giuridiche ed enti privati, riconosciuti e non, che risultino titolari del diritto di proprietà del bene immobile nel quale è stato rinvenuto il bene culturale.

La categoria dei privati proprietari, possibili beneficiari del premio, deve inoltre essere ulteriormente ridotta **escludendo quei soggetti che, pur rivestendo una forma privata, sono sostanzialmente assimilabili a soggetti pubblici.** Ci si riferisce a quei soggetti che il diritto europeo ha, già da tempo,

<sup>1</sup> Cons. Stato, sez. VI, sentenza 07 maggio 2015, n. 2302, punto 3.3, p. 6: “Sussiste perciò una netta distinzione nell'ordinamento dei beni del patrimonio culturale tra la funzione degli enti territoriali, integralmente identificata dall'assolvimento di compiti di natura pubblica, e quella dei privati, che sono responsabili rispetto ai singoli beni culturali di cui dispongano ai fini dell'esercizio delle correlate funzioni pubbliche dello Stato e degli enti territoriali: non sussistono per gli enti territoriali, di conseguenza, posizioni funzionalmente identificabili con quelle, specie economiche, proprie del privato poiché tutte correlate all'insieme delle responsabilità pubbliche che gli enti devono assolvere. Assimilare rispetto ai rinvenimenti archeologici e alle loro conseguenze circa il premio per i ritrovamenti, la posizione – funzionale ed economica – delle pubbliche amministrazioni territoriali, quand'anche proprietarie, a quella di un privato proprietario del terreno, contraddice il chiaro disposto delle norme del Codice, attuative del principio fondamentale dell'art. 9 Cost.”.

<sup>2</sup> *Ibidem*, punto 2, p. 5.

<sup>3</sup> Cons. Stato, sez. I, sentenza 16 luglio 2020, n. 133, punto 2.7, pp. 8-12.



equiparato alle pubbliche amministrazioni, quanto meno con riferimento all'applicabilità della normativa sui contratti pubblici e in particolare delle procedure di scelta del contraente.

Si tratta, in particolare, delle società *in house providing*, le quali sono considerate la diretta emanazione delle amministrazioni controllanti e degli organismi di diritto pubblico, come rispettivamente definiti dal Codice dei contratti pubblici.

Anche in questi casi, per i profili eminentemente pubblici che caratterizzano tali soggetti, si ritiene che gli stessi possano essere esclusi dalla categoria dei proprietari aventi diritto al beneficio in esame. Occorre inoltre ricordare che è sempre fatta salva la possibilità, per il privato proprietario, di rinunciare espressamente al premio di rinvenimento, anche prima o durante lo svolgimento delle ricerche archeologiche (prima, cioè, che il relativo diritto sia venuto ad esistenza). Sul punto, l'Ufficio Legislativo si è già espresso positivamente, in quanto *“la regola generale è la possibilità di disporre di diritti futuri (disponibili), salvi i divieti di legge”*<sup>4</sup>.

La rinuncia al premio rileva particolarmente in tema di Concessioni di ricerca rilasciate ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 42 del 2004. Si ritiene opportuno rammentare la possibilità di acquisizione formale di rinuncia al premio di rinvenimento da parte del proprietario, secondo le modalità illustrate nelle Circolari di settore di questa Direzione Generale, onde evitare aggravii per l'Amministrazione. Qualora il proprietario non sottoscriva formale rinuncia, si demanda al Concessionario richiedente l'istanza la formale assunzione degli oneri derivanti dall'attività di ricerca mediante accollo alla corresponsione del premio, previa istruttoria da parte delle Soprintendenze competenti. Diversamente, sarà facoltà dell'Amministrazione compiere le opportune valutazioni ai fini del rilascio della Concessione di ricerca.

## **B) Concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 89 del Codice**

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, l'attività di ricerca archeologica è fatta oggetto di riserva a favore dello Stato, come già affermato dall'art. 44 della legge n. 1089 del 1939 e ribadito dall'art. 149, comma 3, lett. f), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento funzioni dallo Stato alle Regioni e agli enti locali), nonché dall'art. 85 del d.lgs. n. 490 del 1999: tale riserva trova giustificazione nell'esigenza che sia valutata unitariamente l'opportunità della ricerca e che sia assicurato lo svolgimento della stessa in modo da garantire l'integrità dei reperti.

Il Ministero può svolgere l'attività di ricerca direttamente o tramite concessione a terzi, siano essi o meno proprietari dell'immobile interessato.

Tra gli elementi di valutazione circa l'opportunità di tali ricerche l'Amministrazione non può prescindere, come già sopra ricordato, da considerazioni in ordine a eventuali aggravii e oneri economici derivanti dalla corresponsione al premio di rinvenimento.

Secondo il Codice, anche il Concessionario risulta essere titolare del premio, nel solo caso in cui l'attività di ricerca archeologica di cui all'art. 89 non rientri tra i suoi scopi istituzionali e statutari (cfr. art. 2, comma 1, lett. ooo), del d.lgs. n. 62 del 2008). La novella del 2008 ha già pertanto

---

<sup>4</sup> Si richiama il parere dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero sulla rinuncia al premio di rinvenimento da parte del proprietario sulla erogazione dello stesso da parte del Concessionario, reso con nota prot. 4167 del 13 marzo 2013.



considerevolmente limitato la platea dei concessionari che possono beneficiare del premio per eventuali rinvenimenti in corso di scavo.

Pertanto, ove non ricorrano le succitate condizioni, il Concessionario prende formalmente atto di non avere titolo al riconoscimento del premio.

In tutti gli altri casi, ferma comunque la valutazione in capo al Ministero delle istanze di Concessione di ricerca, si ritiene opportuno acquisire formale rinuncia al premio di rinvenimento da parte del Concessionario, come previsto dalla citata Circolare 14, prot. 10749 del 31 marzo 2021, di questa Direzione Generale, onde evitare aggravii per l'Amministrazione.

### **C) Scopritore fortuito**

L'art. 90 del Codice prevede che “il ritrovamento di cose” possa scaturire non solo dall'attività di ricerca di cui alla Concessione di ricerca del precedente art. 89, ma anche da eventuali scoperte fortuite.

Occorre innanzitutto chiarire la distinzione tra “ritrovamento” e “scoperta fortuita” dei beni culturali per ricostruire gli elementi costitutivi delle due diverse fattispecie.

Il ritrovamento è il risultato di una ricerca preordinata e organizzata, che presuppone il compimento di una serie di atti consapevoli, nonché, di regola, un atto di autorizzazione o concessione, mentre la scoperta è fortuita, ovvero non prevista né prevedibile, come ribadito anche nella citata sentenza del Consiglio di Stato 7 maggio 2015 n. 2302<sup>5</sup>.

Lo scopritore fortuito si caratterizza per l'“occasionalità” del ritrovamento, avulso, cioè, da ogni programma di ricerca e scevro da ogni intenzionalità.

In sintesi, ciò che caratterizza la scoperta fortuita è l'assenza di ogni attività di ricerca e la mancanza di intenzionalità del ritrovamento; non è quindi l'attività di ricerca a determinare la titolarità del beneficio del premio, ma l'accidentalità della scoperta.

Sono pertanto esclusi dall'ipotesi in esame i ritrovamenti in esito alle attività archeologiche condotte in:

- aree indagate in regime di Concessione di ricerche e scavi archeologici, ivi comprese le indagini non invasive (ricognizioni di superficie, indagini geofisiche e realizzate tramite strumentazione, riprese da drone, rilievo indiretto tramite stazione totale/*laser scanner*);
- aree archeologiche soggette a vincoli e tutele *ope legis* ai sensi della parte II e III del Codice dei beni culturali;

---

<sup>5</sup> Cons. Stato, sez. VI, sentenza 7 maggio 2015, n. 2302, punto 2, p. 5: “vale anche al riguardo la distinzione tra “ritrovamento” e “scoperta fortuita” di beni culturali, essendo il primo il frutto di una ricerca mirata, come quella programmata nel caso di specie, ed essendo perciò contraddittorio riconoscere il premio al soggetto che ha il compito istituzionale di cooperare a tale ricerca, mentre la seconda è occasionale e indipendente da ogni preordinata ricerca, con il riconoscimento del premio a chi abbia cooperato al rinvenimento pur non essendone obbligato”.



- aree soggette a vincoli e previsioni derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero altri strumenti di pianificazione relativi all'individuazione e tutela di beni archeologici;
- aree attenzionate come di interesse archeologico, già oggetto di segnalazioni, ricerche di superficie e scavi, quand'anche non recepite all'interno dei suddetti strumenti.

Sono quindi da escludere dalla categoria delle scoperte fortuite gli eventuali ritrovamenti emersi nel corso di indagini prescritte e finalizzate al rilascio delle autorizzazioni *ex art.* 21 del Codice, in applicazione dell'*art.* 28, comma 4, e le indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico *ex art.* 25 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Ferma restando la responsabilità penale, si ritengono altresì esclusi dalla qualifica di fortuiti quei ritrovamenti avvenuti a seguito di ricerche nel sottosuolo condotte con strumentazione potenzialmente lesiva della corretta conservazione dei depositi archeologici, e specificamente i ritrovamenti col *metaldetector*, per i quali è implicita l'intenzionalità della ricerca stessa, e più in generale i ritrovamenti frutto di violazioni in materia di ricerche archeologiche punite ai sensi dell'*art.* 175 del Codice.

Altro presupposto essenziale della titolarità soggettiva del beneficiario del premio è che lo scopritore fortuito abbia denunciato il ritrovamento nel termine di 24 (ventiquattro) ore dalla scoperta, prestando altresì ogni dovuta collaborazione per la conservazione dell'integrità dei beni rinvenuti.

Entrambi i requisiti devono essere comprovati da formali certificazioni e dichiarazioni dei competenti Uffici.

Si ricorda che nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore (*art.* 92, comma 3 del Codice).

Si rammenta, infine, che nessun rilievo giuridico è attribuibile alla figura del "segnalatore", priva di diretti riscontri normativi e non identificabile con lo "scopritore" fortuito. La figura dello "scopritore" (fortuito) si consolida infatti nel comportamento attivo assolvente gli obblighi di denuncia e custodia summenzionati. Non trova ragione né fondamento una distinta figura di "segnalatore" ai fini della corresponsione del premio<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Come argomentato nel parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 31 ottobre 1992, n. 104970, ripreso dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero con nota prot. 12643 del 20 aprile 2017, p. 3: *"Al riguardo, è noto che la figura del mero "segnalatore" non trova fondamento né riscontro normativo nel sistema incentivante del codice di settore, in quanto non equivale, per l'ordinamento, allo "scopritore fortuito", al quale solamente viene imposto l'obbligo di (tempestiva) denuncia e di (temporanea) custodia nonché riconosciuto il premio di rinvenimento, a fronte di un «comportamento attivo univoco capace di realizzare, di per sé, un risultato utile attraverso il vero e proprio ritrovamento di un bene»".*



### 3. AMBITO OGGETTIVO

#### A) I beni

Gli articoli 90 e 91 del d.lgs. n. 42 del 2004 individuano l'oggetto dei ritrovamenti che legittimano l'attribuzione del premio, rispettivamente nelle “*cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10*” fortuitamente scoperte, e nelle “*cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini*”.

L'ambito oggettivo del ritrovamento meritevole di premio di rinvenimento comprende quindi sia i beni immobili che i beni mobili ritrovati.

Si ritiene opportuno specificare che tale ambito è da estendersi anche alle cose affioranti dal suolo, ovvero parzialmente sepolte, così come a quelle rinvenute in superficie e riferibili a un contesto archeologico sotterraneo<sup>7</sup>.

A tale proposito è bene definire, nei casi di specie, il rapporto di causa ed effetto, al fine di identificare i beni oggetto di premio per la scoperta fortuita, qualora questa sia determinante per riportare in luce altri reperti o complessi archeologici. Solo in caso di rapporto diretto e inscindibile, il premio spetta per la scoperta di tutto quanto viene messo in luce conseguentemente alla scoperta stessa. Diversamente, qualora la scoperta fortuita di uno o più oggetti costituisca solo l'occasione per effettuare ricerche nuove, più estese o approfondite, il premio va determinato per lo scopritore unicamente in relazione a quanto è stato oggetto della scoperta stessa, mentre al proprietario spetta il premio su tutti i beni ritrovati, anche a seguito dei risultati delle ricerche<sup>8</sup>.

#### B) La quantificazione del premio

La stima dei beni ritrovati, ossia la quantificazione del loro valore economico, deve essere oggetto di un procedimento dell'Amministrazione previsto dall'art. 93 del Codice, finalizzato a comunicare all'avente titolo la determinazione da proporre al medesimo in base ai criteri fissati dall'art. 92 del Codice per l'attribuzione del premio.

L'attribuzione della competenza della comunicazione finale (anche conseguente alla stima provvisoria) della proposta di attribuzione del premio, ai sensi dell'art. 6 lettera f) del d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, è demandata alla scrivente Direzione Generale ABAP (“*adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice*”);

---

<sup>7</sup> Come esplicitato nel parere reso dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero con nota prot. 21640 del 23 agosto 2005, pp. 2-3, in merito ai beni ritrovati in superficie. Sono invece da escludere “*le cose di interesse culturale rinvenute nelle intercapedini dei muri, nei solai, nei tramezzi, cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 932 del codice civile in tema di 'tesoro', a condizione che non possa provarsi l'appartenenza a un soggetto determinato. Analogamente per gli oggetti recuperati in fondo a pozzi e a cavità naturali o prodotte da crolli, sempre che non si tratti di beni archeologici ed il ritrovamento non avvenga nell'ambito di una campagna di scavo*”.

<sup>8</sup> Si veda il citato parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 31 ottobre 1992, n. 104970, pp. 4-5.



mentre l'istruttoria sulla predetta quantificazione è di pertinenza delle Soprintendenze in indirizzo, in base alle attribuzioni di cui all'art. 41 del predetto d.P.C.M.

#### 4. PROCEDIMENTO A CURA DELLE SOPRINTENDENZE

##### 4.1. Durata del procedimento di determinazione del premio

Il procedimento prende avvio **a seguito di istanza dell'asserito titolare**, formulata **entro il termine massimo di 10 anni dal rinvenimento**.

In caso di rinuncia al premio da parte del *de cuius*, il diritto (in quanto rinunciato) non si trasmette agli eredi, che potranno vantare unicamente un diritto autonomo (per esempio, ove divengano proprietari del sito) per i rinvenimenti successivi all'acquisizione del predetto titolo.

La durata del procedimento per la determinazione del premio, ai sensi del d.P.C.M. 18 novembre 2010 n. 231 (Determinazione del premio per i ritrovamenti – art. 93 del Codice) è di complessivi 180 (centottanta) giorni.

Poiché, ai sensi del d.P.C.M. n.169 del 2019, e in particolare della Circolare n. 3 del 29 gennaio 2020 di questa Direzione Generale, *“le Soprintendenze ABAP svolgono la sola istruttoria relativa alla determinazione del premio e la inoltrano alla Direzione Generale ABAP, la quale emette il provvedimento ...”*, **si indica in 120 (centoventi) giorni il termine entro il quale, dall'avvio del procedimento, le Soprintendenze in indirizzo saranno tenute a trasmettere gli esiti della compiuta istruttoria alla scrivente Direzione Generale ABAP, la quale avrà ulteriori 60 (sessanta) giorni per provvedere alla comunicazione all'avente titolo della determinazione del premio, con contestuale richiesta di accettazione dello stesso.**

Nel richiamare il rispetto dei termini si invitano gli Uffici territoriali a procedere celermente alla conclusione dell'istruttoria in caso di scoperta fortuita, non appena espletati gli accertamenti sulla spettanza del premio, riservando ulteriori indagini archeologiche conseguenti alla scoperta stessa ai soli casi di effettiva necessità, ai fini di tutela del contesto individuato.

##### 4.2. Stima del bene

Le Soprintendenze e i Parchi Archeologici in indirizzo, effettuata ogni verifica e valutazione in merito ai requisiti soggettivi del richiedente così come fissati dalla legge e sopra richiamati, necessari affinché il soggetto possa essere considerato come avente titolo al premio, nonché dei requisiti oggettivi necessari (individuazione dei beni mobili e/o immobili), provvedono innanzitutto alla stima economica dei beni ritrovati secondo i seguenti criteri.

Per i **beni mobili**, nelle more dei necessari aggiornamenti delle tabelle ministeriali tuttora in uso, per il valore di base si richiamano i parametri di riferimento delle schede di valutazione e degli allegati alle Circolari n. 8911 del 26 luglio 1991, n. 13800 del 23 dicembre 1991 e n. 251 del 12 gennaio 1994, da applicarsi con il principio dell'analogia anche alle tipologie di beni mobili non



esplicitamente previste, e da rivalutare secondo i coefficienti contenuti nel programma Rivaluta ISTAT, come da Circolare n. 2 prot. 576 del 28 gennaio 2014, al fine di ottenere un valore aggiornato e realistico dei beni stessi.

Ove si ritenga di discostarsi da tali parametri, i criteri adottati andranno adeguatamente motivati.

Per i **beni immobili**, il valore di base è da considerare pari al costo di ricostruzione attuale di analoghe strutture della stessa volumetria. Per il calcolo, può farsi riferimento al valore di ricostruzione riferito ai costi dei materiali e delle ricostruzioni attualmente impiegati nelle costruzioni civili, desunti dai prezziari regionali.

A tale valore di base, al fine di normalizzare gli indici in aggiunta (o diminuzione) del valore archeologico, topografico, storico, di singolarità/particolarità delle strutture oggetto di perizia, si applica una maggiorazione del 30%, da considerare come media ponderata dei suddetti coefficienti, ricalibrando tutti gli indici applicativi e rappresentando uno strumento agile e di immediata applicabilità<sup>9</sup>.

Alla stima complessiva concorrono in detrazione le spese sostenute dall'Amministrazione, qualora necessarie e direttamente funzionali al recupero e all'acquisizione al patrimonio indisponibile dello Stato dei beni oggetto di richiesta di premio.

Tali spese devono essere certificate, qualora oggetto di affidamento esterno, tramite le perizie di spesa o almeno gli estremi delle stesse; diversamente, in caso di operazioni svolte da personale interno, che concorrano alla costituzione del valore stimato, sarà cura degli Uffici territoriali redigere una relazione e motivare il calcolo dei costi così quantificati<sup>10</sup>.

La detrazione delle spese così computate non può comunque superare l'80 per cento del valore complessivo attribuito ai beni, per garantire il riconoscimento del premio all'avente titolo.

### 4.3. Ipotesi di proposta in base alle percentuali di legge

Le Soprintendenze in indirizzo provvedono quindi all'individuazione della percentuale da attribuire al valore archeologico dei reperti, al fine di calcolare l'entità effettiva del premio da proporre all'avente titolo, in base ai seguenti criteri di base (le percentuali appresso indicate debbono intendersi come percentuali massime applicabili):

#### 1) scoperte fortuite:

---

<sup>9</sup> Tale metodo, impiegato per la stima dei beni immobili rinvenuti nell'area archeologica di *Herdonia*, è stato avallato dal Collegio peritale nominato ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Codice e riconosciuto nella sentenza del Consiglio di Stato 5 febbraio 2018 n. 709 relativa al ricorso presentato dalla proprietà in relazione ad aspetti della stima e del calcolo degli interessi sui beni rinvenuti, ed è stato valutato positivamente anche dal Comitato Tecnico Scientifico per l'Archeologia nel corso delle sedute svoltesi in data 9 luglio 2020 (verbale n. 7 del 20 luglio 2020) e 3 dicembre 2020 (verbale n. 15, pari data), e recepito e approvato formalmente dal medesimo con nota prot. 36932 del 16 dicembre 2020.

<sup>10</sup> Sulla base del costo orario rilevato dal Ministero per le diverse fasce retributive e del numero di ore di lavoro dedicate alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento dell'istruttoria. Per le spese di restauro, sono da considerare solo le operazioni necessarie ai fini del riconoscimento degli oggetti e del loro stato di conservazione, utili alla determinazione del premio.



- **scopritore fortuito**: ove abbia ottemperato agli obblighi di legge, attribuzione del premio corrispondente a **una percentuale dal 15 al 25 per cento** della stima complessiva, detratte le spese sostenute dall'Amministrazione, opportunamente rivalutate, **sulla base del grado di collaborazione prestata (minima-media-massima)**;

- **proprietario**: qualora il proprietario non si identifichi con lo scopritore fortuito, si ritiene opportuno calibrare il *quantum* secondo i medesimi parametri di circostanze e fattiva collaborazione, valutando la percentuale di premio (**dal 15 al 25 per cento**) con le modalità sopra indicate, sempre detratte le spese sostenute dall'Amministrazione, opportunamente rivalutate. L'Amministrazione può tenere conto di eventuali oneri sostenuti dal proprietario durante l'attività di rinvenimento e per la conservazione e la tutela dei reperti.

Se coincidente con lo scopritore fortuito, poiché il Codice prevede all'articolo 92, comma 2, il diritto a un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate, potranno essere sommate le percentuali spettanti sotto entrambi i profili calcolate secondo i parametri sopra indicati per le due figure.

Stante la discrezionalità dell'Amministrazione sulla determinazione del *quantum*, sarà pertanto cura dell'Ufficio preposto all'istruttoria valutare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, commisurando la determinazione del premio alle circostanze e alla fattiva collaborazione per il recupero e la conservazione del bene, detratte le spese sostenute dall'Amministrazione, opportunamente rivalutate;

**2) scoperte conseguenti ad attività di indagine/ricerca archeologica svolte nell'interesse dell'avente titolo**, comportante oneri per l'Amministrazione con impiego di mezzi, personale *etc.* In base all'assunzione degli oneri per l'esecuzione degli scavi, si possono verificare le seguenti situazioni:

**A** - spese a carico dello Stato; **B** - partecipazione degli interessati; **C** - spese a carico degli interessati. In base all'esito degli scavi, l'interessato può:

**a** - realizzare quanto previsto; **b** - realizzare in parte; **c** - non realizzare.

L'attribuzione del premio, in percentuale rispetto alla stima complessiva del bene rinvenuto, è graduata a seconda delle diverse combinazioni che ne derivano, come segue:

**Aa** 1 %      **Ba** 6,25 %      **Ca** 9,25 %

**Ab** 6,25 %      **Bb** 9,25 %      **Cb** 12,5 %

**Ac** 12,5 %      **Bc** 18,75 %      **Cc** 25 %;

**3) scoperte conseguenti ad attività di ricerca archeologica a cura dell'Amministrazione in regime di occupazione temporanea:**

- attribuzione al proprietario di una percentuale **dal 15 al 25 per cento** del valore del bene, detratte le spese sostenute dall'Amministrazione, opportunamente rivalutate, determinata sulla base del grado di collaborazione prestata.

L'Amministrazione può tenere conto di eventuali oneri sostenuti dal proprietario durante l'attività di rinvenimento e per la conservazione e la tutela dei reperti, valutando un incremento della percentuale di premio determinata con le modalità sopra indicate.

Resta inteso che la percentuale di premio attribuibile, comprensiva dell'incremento, non può superare il coefficiente massimo pari al 25 per cento, sancito dall'art. 92 comma 1 del Codice.



#### 4.4. Proposta di premio

Una volta determinato l'importo del premio di rinvenimento, applicando la percentuale prevista al totale della stima dei beni, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dall'avvio del procedimento, la Soprintendenza invia alla scrivente Direzione Generale, **senza inoltrare alcuna indicazione di sorta agli interessati**, l'istruttoria relativa alla determinazione del premio con relativa proposta. **Detta istruttoria è da intendersi come proposta** e sarà completa dei seguenti documenti:

- istanza dell'asserito avente titolo o del legale rappresentante;
- verbale protocollato di denuncia in caso di rinvenimento fortuito dei reperti;
- relazione scientifica datata e firmata contenente:
  - a. data, località e circostanze del ritrovamento;
  - b. descrizione delle strutture e/o dei reperti rinvenuti accompagnata da planimetrie e foto anche d'insieme;
- indicazione dei numeri di inventario, anche provvisori, e del luogo di conservazione dei reperti mobili;
- decreto di declaratoria per l'immissione nei beni del Demanio dello Stato delle strutture archeologiche o dichiarazione di avvio del procedimento;
- proposta di valutazione, singola e complessiva, delle cose ritrovate e motivata attribuzione della percentuale spettante al proprietario e/o rinvenitore;
- titolo di proprietà;
- certificato ipocatastale rilasciato dalla competente Conservatoria territoriale, che riporti le eventuali trascrizioni e/o iscrizioni successive all'acquisizione del titolo di proprietà, fino alla data del rinvenimento;
- certificazione dei dati catastali dell'immobile;
- cognome, nome, data e luogo di nascita, CAP e luogo di residenza del proprietario del terreno da comprovare con certificazione anagrafica o con dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato; fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; fotocopia del codice fiscale;
- denominazione, ragione sociale, sede legale o amministrativa, codice fiscale e partita IVA nel caso di Società proprietaria del terreno all'epoca del rinvenimento, da comprovare con certificazione CCIAA o del Tribunale recante il numero di REA;
- cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza del legale rappresentante nel caso di Società da comprovare con certificazione anagrafica o con dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato; fotocopia del documento di riconoscimento; fotocopia del codice fiscale;
- cognome, nome, data e luogo di nascita, CAP e luogo di residenza del rinvenitore fortuito da comprovare con certificazione anagrafica o con dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato; fotocopia del documento di riconoscimento; fotocopia del codice fiscale;
- attestazione di consenso del proprietario del fondo per l'accesso del rinvenitore al fondo stesso;
- ripartizione pro-quota in caso di pluralità degli aventi titolo;



- autorizzazione del giudice tutelare, nei casi previsti dalla legge (inabilitazione, interdizione, amministrazione di sostegno; minore età, etc.) nel caso in cui l'avente diritto al premio non possa agire;
- documenti atti a provare la qualità di eredi aventi titolo al premio.

Tutta la documentazione dovrà essere leggibile. Essa dovrà essere inviata in formato PDF chiuso e in formato *Excel* per le tabelle di valutazione dei reperti.

#### **4.5. Corresponsione del premio in natura e credito d'imposta**

Il Codice prevede, all'art. 92, comma 4, la possibilità di corrispondere il premio in denaro o in natura. Fermo restando che il ricorso alla corresponsione del premio mediante il rilascio di parte delle cose ritrovate è riservato al Ministero, organo tecnicamente qualificato ed istituzionalmente deputato a ogni valutazione in ordine alla possibilità di trattenere un bene o di immetterlo in circolazione, si ritiene non opportuno adire tale istituto, per evitare di incentivare ricerche e traffici illeciti di reperti. Ai sensi dello stesso comma, l'avente titolo può richiedere che il premio attribuito sia convertito e corrisposto sotto forma di credito d'imposta di pari ammontare: a tale istituto si potrà dare corso, una volta emanato il *“decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”*.

#### **4.6. Acconto del premio**

Come disposto dall'art. 93, c. 2 del Codice, in corso di stima può essere erogato agli aventi titolo un acconto del premio in misura non superiore a un quinto del valore dei beni rinvenuti, determinato in via provvisoria. Il legislatore ha introdotto tale possibilità in attesa della definitiva determinazione del premio, per evitare maggiori spese e ritardi procedurali, che possono configurarsi anche come responsabilità contabile per danni erariali.

Per la sua particolare natura, è opportuno utilizzare questo istituto solo nel caso in cui ci si trovi di fronte a stime particolarmente elevate e/o a un numero consistente di beni da inventariare e stimare. La richiesta di acconto può pervenire anche su istanza di parte. In ogni caso questa Direzione Generale si riserva di valutare in via preventiva ogni ipotesi di acconto sulla base di tutta la documentazione relativa alla spettanza del premio sopra elencata, limitatamente a:

- istanza dell'asserito avente titolo o del legale rappresentante;
- verbale protocollato di denuncia in caso di rinvenimento fortuito dei reperti;
- relazione scientifica con allegato elenco dei materiali;
- titolo di proprietà;
- certificato ipocatastale rilasciato dalla competente Conservatoria territoriale, che riporti le eventuali trascrizioni e/o iscrizioni successive all'acquisizione del titolo di proprietà, fino alla data del rinvenimento;
- certificazione dei dati catastali dell'immobile;
- dati anagrafici e fiscali del proprietario e/o rinvenitore;
- ripartizione pro-quota in caso di pluralità degli aventi titolo;
- documenti atti a provare la qualità di eredi aventi titolo al premio.



L'acconto non prevede atto di accettazione da parte dell'avente titolo, né comporta acquiescenza alla stima definitiva.

## **5. PROCEDIMENTO A CURA DELLA DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO**

### **5.1. Esame della proposta di premio**

La Direzione Generale esamina la proposta della Soprintendenza, compiendo le valutazioni di competenza necessarie e propedeutiche all'emissione del provvedimento finale, riservandosi di chiedere chiarimenti e integrazioni alla Soprintendenza competente.

Il procedimento sarà quindi concluso dalla scrivente Direzione Generale ABAP, di norma, con i seguenti esiti alternativi:

- 1) verificata la correttezza della proposta, la scrivente provvede alla conclusione dell'istruttoria con l'invio, agli aventi titolo e per conoscenza alla Soprintendenza, della richiesta di accettazione della determinazione del premio, al lordo delle ritenute e completa delle specifiche per il pagamento;
- 2) verificata l'assenza delle condizioni previste, la scrivente Direzione provvede alla conclusione dell'istruttoria con comunicazione all'interessato, e per conoscenza alla Soprintendenza, di motivato diniego di corresponsione del premio di rinvenimento, previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990.

### **5.2. Riconoscimento del pagamento**

Ad accettazione ricevuta dall'avente titolo, questa Direzione Generale ABAP verifica la disponibilità dei fondi per l'anno in corso sul competente capitolo di bilancio e predispone il relativo Decreto di impegno, a cui farà seguito, espletati i controlli contabili e fiscali di rito, l'emanazione del Decreto autorizzativo di liquidazione e pagamento del premio; in caso di indisponibilità sul pertinente capitolo di spesa, la Direzione informa l'interessato e provvede alla richiesta dei fondi nei modi di legge.

### **5.3. Mancata accettazione della proposta di premio**

*Ai sensi del comma 3 dell'art. 93 del Codice “Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio”.*

Nel caso in cui non concordino con la stima predisposta dal Ministero, gli interessati propongono formale doglianza richiedendo una determinazione terza nell'ambito di detta procedura.



La Direzione rinverrà pertanto l'istruttoria alla Soprintendenza competente, la quale procederà come disposto nel sopra citato comma 3 dell'art. 93 del Codice.

Il soggetto terzo è chiamato a integrare e perfezionare solo l'aspetto economico della negoziazione, relativo alla stima dei beni.

Il deferimento al terzo si configura giuridicamente nella fattispecie dell'arbitraggio, secondo il modello dell'art. 1349 del Codice civile, ed è inquadrabile come consulenza tecnica di parte o di ufficio (artt. 61-64 e 191-201 del Codice di procedura civile), pur con sostanziali difformità.

L'attribuzione e l'accettazione dell'incarico si risolvono infatti con la convocazione delle parti e con la sottoscrizione del verbale di accordo tra le medesime o con la nomina da parte del Presidente del Tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Inoltre, la scelta del consulente tecnico non è legata all'iscrizione ad albi o elenchi depositati nei tribunali ma alla specifica competenza tecnica richiesta nella fattispecie, adeguatamente motivata.

Il perito, nella determinazione della stima a lui deferita, incide sulla stessa per volontà comune delle parti e non in rappresentanza di una di esse. Pertanto, la natura del rapporto che si instaura tra le parti – contraenti e terzo – è riconducibile al contratto di mandato.

Le spese peritali sono anticipate dagli aventi titolo al premio, fermo restando il disposto dell'art. 814 del Codice di procedura civile, che stabilisce che le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.

Le spese eventualmente rimborsate dal Ministero graveranno su capitoli di spesa dedicati a tale tipologia di spese.

La Soprintendenza, ricevuta la perizia del terzo, provvederà ad inoltrarla alla Direzione Generale per le valutazioni di competenza.

Qualora la determinazione da parte del terzo sia ritenuta equa e non affetta da errori, la perizia e la conseguente richiesta di accettazione saranno trasmesse agli aventi titolo a cura della scrivente Direzione Generale ABAP, come riportato nel precedente paragrafo 5.1.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 93 del Codice, avverso la determinazione del terzo ritenuta affetta da errore o manifesta iniquità, è ammessa impugnazione innanzi al Giudice Ordinario.

Gli Uffici in indirizzo si atterranno scrupolosamente a quanto stabilito e descritto nella presente Circolare.

Sarà cura del Servizio II di questa Direzione Generale stabilire un calendario di incontri tecnico-operativi rivolti agli Uffici territoriali al fine di presentare e chiarire tutte le indicazioni formulate nella presente Circolare.



## **ALLEGATI:**

- 1) **Circolare n. 16/87 Prot. 4815 del 19 giugno 1987** dell'allora Ufficio Centrale per i Beni Ambientali Architettonici Archeologici Artistici e Storici a firma del Prof. Francesco Sisinni;
- 2) **Circolare n. 8911 del 26 luglio 1991** dell'allora Ufficio Centrale per i Beni Ambientali Architettonici Archeologici Artistici e Storici a firma del Prof. Francesco Sisinni, e relativi allegati;
- 3) **Circolare n. 13800 del 23 dicembre 1991** dell'allora Ufficio Centrale per i Beni Ambientali Architettonici Archeologici Artistici e Storici a firma del Dott. Sante Serangeli, e relative nuove schede di valutazione;
- 4) **Circolare n. 251 del 12 gennaio 1994** dell'allora Ufficio Centrale per i Beni Ambientali Architettonici Archeologici Artistici e Storici a firma del Prof. Francesco Sisinni, e relative schede di valutazione;
- 5) **Circolare n. 21109 del 23 dicembre 1999** dell'allora Ufficio Centrale per i Beni Ambientali Architettonici Archeologici Artistici e Storici a firma del Dott. Mario Serio, con allegati criteri di valutazione di cui al Verbale n. 36 dell'11.06.1999 del Comitato di Settore per i Beni Archeologici del Consiglio Nazionale;
- 6) **Nota n. 2612 del 16 novembre 2005** dell'allora Dipartimento Beni Culturali e Paesaggistici - Direzione Generale Beni Archeologici - Servizio I Patrimonio Archeologico - a firma del Dirigente Dott. Alessandro Bedini;
- 7) **Circolare n. 2 (prot. 576) del 28 gennaio 2014** dell'allora Direzione Generale per le Antichità - Servizio III - a firma del Dott. Luigi Malnati (recante la necessità di rivalutazione secondo gli indici ISTAT delle stime di vecchia data);
- 8) **Sentenza del Consiglio di Stato n. 709 del 5 febbraio 2018**, in cui è avallato il criterio secondo il quale, per i beni immobili, può farsi riferimento al valore di ricostruzione riferito ai costi dei materiali e delle ricostruzioni attualmente impiegati nelle costruzioni civili, desunti dai prezziari regionali pubblicati, maggiorati del 30%.

IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Federica Galloni



SERVIZIO II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723 4622/4720  
PEC: mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio2@beniculturali.it